CHE CONVERTE IN LEGGE RR. DECRETI 4 AGOSTO 1914, N. 770, 22 AGOSTO 1914, N. 927, 4 OTTOBRE 1914, N. 1103, E 22 OTTOBRE 1914, N. 1182, CHE AUTORIZZANO LE AMMINISTRAZIONI DELLA GUERRA E DELLA MARINA A DEROGARE TEMPORANEAMENTE, A NORME DELLA LEGGE DI CONTABILITA', GENERALE DELLO STATO; ED I RR. DD. 1 NOVEMBRE 1914, N. 1205, E 1 NOVEMBRE 1914, N. 1206, CHE STABILISCONO SPECIALI INDENNITA' PER GLI UFFICIALI DEL R. ESERCITO

Art. 2 (Approvazione)

Articolo abrogato dal regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643.

Abrogato dal 25 novembre 1915 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che converte in legge RR. decreti 4 agosto 1914, n. 770, 22 agosto 1914, n. 927, 4 ottobre 1914, n. 1103, e 22 ottobre 1914, n. 1182, che autorizzano le Amministrazioni della guerra e della marina a derogare temporaneamente, a norme della legge di contabilita', generale dello Stato; ed i RR. DD. 1 novembre 1914, n. 1205, e 1 novembre 1914, n. 1206, che stabiliscono speciali indennita' per gli ufficiali del R. esercito
Estremi	Legge 1 aprile 1915, n. 424
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1915

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-converte-in-legge-rr-decreti-4-agosto-1914-n-770-22-agosto-1914-n/approvazione-art-2/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

ed i RR. DD. 1 novembre 1914, n. 1205, e 1 novembre 1914, n. 1206, che stabiliscono speciali indennita' per gli ufficiali del R. esercito · Art. 2 (Approvazione)